



Linee guida per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Porti di Venezia e Chioggia

Procedura di interfaccia banchina-nave

Premessa

Premesso che la Legge 84/'94 s ss.mm. e ii., all'art. 8, co. 3., lett. g) prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale provvede, tra le altre attività, al *"coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, (omissis) nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali (...)"*, ferme restando le competenze e le responsabilità proprie di ogni datore di lavoro, richiamate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali portuali di Venezia e Chioggia pur nella contingente emergenza epidemiologica da Covid-19, viene emanata la seguente procedura.

Articolo 1. Finalità

La finalità della presente procedura è quella di ridurre, per via precauzionale, i rischi di contagio tra le persone che operano per il comparto di terra e le persone che operano per il comparto di bordo al momento in cui si crea una situazione d'interfaccia tra banchina e nave.

Articolo 2. Campo di applicazione

La presente procedura deve essere applicata da parte dei soggetti e per le attività di seguito riportate.

2.1. I soggetti coinvolti sono:

- 2.1.1. personale dipendente degli operatori portuali, quali ad esempio:
 - 2.1.1.1. lavoratori delle imprese portuali ex art. 16 L. 84/'94,
 - 2.1.1.2. lavoratori delle imprese portuali ex artt. 16 e 18 L. 84/'94,
 - 2.1.1.3. lavoratori dell'impresa ex art. 17 L. 84/'94,
- 2.1.2. Agenti Marittimi,
- 2.1.3. Spedizionieri,
- 2.1.4. Chimici di Porto,
- 2.1.5. Guardie ai fuochi,
- 2.1.6. personale addetto al ritiro rifiuti solidi e liquidi;

che devono:

2.2. scambiare i seguenti documenti con il comando nave:

- 2.2.1. Ship-Shore Safety Check List,
- 2.2.2. Piano di Caricazione/Scaricazione,
- 2.2.3. Master Declaration,
- 2.2.4. Permesso di Lavoro per l'accesso in stiva (ex Ord. APV n° 342 del 21/12/2010),
- 2.2.5. Certificato del Chimico di Porto (Accertamento di non pericolosità);

2.3. lavorare a bordo nel ciclo delle operazioni portuali;

2.4. effettuare controlli sulla merce per conto dei ricevitori/caricatori.



Articolo 3. Precauzioni per evitare i contatti a rischio di trasmissione del virus

I riferimenti di legge sulle azioni e i comportamenti da tenere per evitare il contagio e la diffusione del virus sono riportati nei DPCM, nelle circolari del Ministero della Salute, negli altri documenti predisposti da Autorità centrali dello Stato, nelle ordinanze della Regione Veneto, ed in altre disposizioni di Enti competenti in materia, emanati nelle ultime settimane.

Si fa riferimento inoltre, per quanto applicabili, alle linee guida “Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers” emanate dall’International Chamber of Shipping (ICS) e promosse dall’IMO con sua lettera circolare del 5 marzo 2020.

Oltre a quelle disposte dai documenti sopra citati, di seguito vengono elencate le procedure precauzionali da adottarsi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.1..

- 3.1. Evitare per quanto possibile i contatti tra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. In tutti i momenti di necessario contatto tra personale di terra e personale di bordo, il personale di cui all’art. 2.1 deve presentarsi dotato di appositi DPI integrativi (quali esemplificativamente mascherine FFP2 o FFP3, guanti monouso, etc), oltre a quelli ordinari previsti dalle norme vigenti.
- 3.2. Prediligere, ove possibile, per lo scambio di documentazione, i sistemi informatici (e-mail) ed eventualmente, ove ancora in uso, il fax.
- 3.3. Per lo scambio di documenti tra operatori di terra e personale di bordo, il Comando Nave dovrà attrezzare nei pressi del punto di arrivo a bordo dello scalandrone, un banco dove verranno scambiati e/o sottoscritti i documenti di cui al precedente articolo 2.2.
- 3.4. I soggetti di cui al precedente articolo 2.1., una volta saliti a bordo, ai fini dei controlli documentali di security da parte del Comando Nave, esibiranno, senza consegnarlo, il documento di riconoscimento.
- 3.5. Numeri di telefono utili:
 - 3.5.1. Ulss 3 Veneziana: 800938811,
 - 3.5.2. Regione Veneto: 800462340,
 - 3.5.3. Nazionale: 1500.

IL PRESIDENTE

Dott. Pino Musolino

